

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3909

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAGLIARDI, FERRARI AGGRADI, MATTEOTTI MATTEO, ORLANDI, RIPAMONTI, BUTTÈ, CONCAS, SCARLATO, MARTINA MICHELE, CASATI, BORGHESE, TOROS, CARRA, AZIMONTI, CORONA GIACOMO, PERDONÀ

Presentata il 27 giugno 1962

Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 20 ottobre 1960, n. 1233, furono emanati dei provvedimenti per l'ampliamento del Porto e della zona industriale di Venezia-Marghera in previsione dell'aumento delle attività quali era possibile allora prevedere.

L'intervento dello Stato veniva affiancato dal massiccio apporto degli Enti locali che, riuniti in consorzio, avevano assunto l'impegno di contribuire alle opere per la metà delle spese.

Senonché l'incremento delle attività del porto di Venezia e della zona industriale su di esso gravitante, del resto già in attività al momento della emanazione della predetta legge, è stata tale in questo ultimo biennio che si rende necessario acquisire nuove aree verso sud sia per il potenziamento del porto che per la localizzazione di nuove industrie.

In relazione al primo problema è da notare che nel frattempo è intervenuta la legge 13 giugno 1961, n. 528, che ha disposto un finanziamento di lire 3 miliardi allo scopo di deviare il traffico petrolifero dal centro storico della città di Venezia e per consentire in detto porto la discarica di petroliere di grande tonnellaggio.

Nel passaggio alla fase esecutiva, l'opera si è dimostrata molto più onerosa del previsto, talché col solo finanziamento disposto dalla legge n. 528 non è possibile soddisfare i due scopi fissati dalla legge medesima, come sopra indicati.

In attesa di ulteriori finanziamenti statali — sui quali non è possibile contare almeno con la indispensabile immediatezza — si manifesta urgente la necessità di trovare un'altra soluzione che consenta di integrare l'opera; in modo da renderla al più presto produttiva.

Tale fine può essere raggiunto con la presente legge che, insieme all'ulteriore ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia, prevede appunto l'ulteriore esecuzione delle opere relative alla manutenzione del canale di accesso delle petroliere di grande tonnellaggio, nonché la costruzione delle necessarie darsene per l'ormeggio e la discarica.

D'altra parte il Consorzio costituito dagli Enti locali ha dimostrato di essere un organismo necessario ed efficiente nella realizzazione dei compiti ad esso affidati in base alla legge n. 1233 e pertanto appare utile una sua conservazione anche se integrata con la partecipazione dei comuni nel cui territorio vadano a ricadere le nuove opere. Ciò tanto più che mentre le bocche del porto sia di Malamocco che del Lido ricadono nel territorio del comune di Venezia, la nuova espansione in terraferma a sud di Fusina concernerà aree di pertinenza di altri comuni.

In conseguenza di ciò si è ritenuto di proporre il presente progetto di legge che, mantenendo ferme le precedenti disposizioni e provvidenze, consenta di soddisfare con sufficiente rapidità alla naturale espansione dell'emporio marittimo veneziano e le sempre

più pressanti esigenze di deviazione del traffico delle petroliere dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca.

Al fine di porre il Consorzio nelle condizioni di poter immediatamente affiancarsi con maggiori mezzi all'azione statale si è fatto leva sulla redditività della trasformazione delle aree, dalla attuale loro natura di terreni barenosi e specchi d'acqua facenti parte della laguna, in terreni rassodati e bonificati.

Su queste linee principali e corrispondendo a queste esigenze ho l'onore di presentare il progetto di legge di cui al testo allegato, illustrandone i singoli articoli.

L'articolo 1 demanda alla competenza del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per la marina mercantile e con quello per l'industria e il commercio, la determinazione del perimetro del nuovo ampliamento, onde consentire che in sede amministrativa siano tenuti presenti i complessi elementi di valutazione delle esigenze di sviluppo del porto veneziano sia sotto l'aspetto tecnico che sotto quello della industrializzazione.

Nell'ambito del perimetro che sarà così delimitato, gli organi competenti provvederanno alla redazione dei progetti di massima ed esecutivi che saranno approvati nelle normali forme di legge, mantenendo l'obbligo del parere del Magistrato alle acque per quanto attiene alla polizia lagunare.

Dati i risultati della precedente legge n. 1233 si è ritenuto sufficiente estendere in generale la operatività delle sue norme anche al nuovo ampliamento che, in sostanza, costituisce una prosecuzione necessaria di un'opera che va considerata come unitaria.

L'articolo 2 si limita a confermare e recepire le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 13 giugno 1961, n. 528, armonizzandole nel complesso delle nuove opere di ampliamento portuale.

L'articolo 3 costituisce l'elemento fondamentale della possibilità di contribuzione da parte del Consorzio alla esecuzione delle varie opere di ampliamento e sistemazione portuale e industriale, in quanto con esso si autorizza la cessione al Consorzio stesso delle aree demaniali comprese nel perimetro di ampliamento, fatta eccezione per quelle che abbiano a costituire parte integrante del Demanio marittimo portuale e che saranno delimitate nei modi previsti dal Codice della navigazione una volta ultimata la esecuzione dei progetti o in periodi successivi seguendo gli stati di avanzamento dei lavori.

In considerazione poi, del fatto che il Consorzio, a sensi dell'articolo 14 della legge

n. 1233 è impegnato ad investire nelle opere di ampliamento le somme ricavate dalla vendita delle aree, e in considerazione del fatto che il Consorzio, nell'eseguire il detto ampliamento, viene in definitiva a contribuire alla esecuzione di opere che sarebbero di spettanza dello Stato, sembra equo fissare il criterio che la cessione delle aree demaniali avvenga sulla base del loro valore attuale senza calcolare nel prezzo di cessione gli incrementi futuri di destinazione.

Inoltre, con l'ultimo comma dell'articolo 3, il Consorzio viene autorizzato ad investire l'importo, che dovrebbe versare al Demanio dello Stato, per l'esecuzione di opere destinate a deviare il traffico petrolifero dal centro storico della città di Venezia in relazione alla legge 13 giugno 1961, n. 528.

L'articolo 4 consente un'integrazione del Consorzio previsto dall'articolo 4 della legge n. 1233 con la associazione dei comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro di ampliamento, fermo restando il principio che, malgrado tale modifica soggettiva nei suoi componenti, il Consorzio mantiene la propria identità e conserva la competenza ad agire nell'ambito della legge n. 1233.

Si è tuttavia ritenuto opportuno di riconfermare espressamente l'obbligo assunto dagli originari consorziati di apportare le quote di partecipazione previste dal predetto articolo 4 della legge n. 1233.

L'articolo 5 dichiara la natura di Ente pubblico del detto Consorzio superando ogni possibilità di discussione in proposito e ne determina l'esistenza in un massimo di anni 20.

Con lo stesso articolo si prevedono ovvie norme di destinazione allo Stato del supero attivo e di ripartizione dell'eventuale passivo tra i consorziati.

L'articolo 6 introduce delle esenzioni fiscali a favore del Consorzio la cui giustificazione va trovata nel fatto che un'opera così imponente è attuata dal Consorzio senza rendere necessario un esborso specifico da parte dello Stato, sicché si può pensare che, sotto questo profilo, il Consorzio venga a porsi nella stessa posizione che avrebbe l'Amministrazione dello Stato se dovesse essere essa a provvedere direttamente alle opere progettate.

L'articolo 7, in relazione alla riaffermata natura pubblicistica dell'Ente, impone al Consorzio un Collegio di revisori dei conti che consenta alle Amministrazioni statali interessate un efficace e penetrante controllo sulla sua gestione, seguendo in ciò ben noti ed usuali precedenti in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e con il Ministro per l'industria ed il commercio, determina, con proprio decreto, il nuovo perimetro di ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia, oltre i limiti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233, purché entro i confini territoriali della provincia di Venezia.

Nell'area di ampliamento così determinata saranno approntati i necessari piani di massima ed i relativi progetti esecutivi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e del Magistrato alle acque per quanto attiene alla polizia lagunare.

Le dette approvazioni sostituiscono le speciali autorizzazioni di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge 10 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191.

Alle opere necessarie per l'esecuzione dei progetti si applicano — in quanto non contrastanti con le presenti norme — le disposizioni di cui alla predetta legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

Per le aree di proprietà privata comprese nel perimetro suindicato si farà luogo in ogni caso all'esproprio.

ART. 2.

La spesa di lire 3 miliardi, autorizzata con l'articolo 6 della legge 13 giugno 1961, n. 528, per la esecuzione di opere destinate a deviare il traffico petroliero dal centro storico della città di Venezia e consentire in quel porto la discarica di petroliere di grande tonnellaggio, sarà effettuata nell'ambito della esecuzione dei progetti di cui all'articolo precedente.

ART. 3.

Le aree e gli specchi d'acqua demaniali occorrenti per la esecuzione dei progetti nel perimetro del nuovo ampliamento saranno cedute, anche prima della loro conterminazione, al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, con

la esclusione di quelli che debbano far parte integrante del demanio marittimo portuale da definire a sensi degli articoli 31 e seguenti del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Il valore delle aree da cedere al Consorzio sarà determinato in base alle condizioni in cui esse si trovano alla data dell'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla possibilità della loro successiva utilizzazione.

Il corrispondente importo verrà investito dal Consorzio per l'esecuzione di opere destinate a deviare il traffico petrolifero dal centro storico della città di Venezia e consentire la discarica di petroliere di grande tonnellaggio in relazione all'articolo 6 della legge 13 giugno 1961, n. 528. La verifica della spesa effettuata è affidata al Genio civile per le opere marittime di Venezia.

ART. 4.

Ferme restando le partecipazioni al Consorzio di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233, il relativo statuto verrà modificato onde consentire l'ammissione dei comuni interessati per territorio dal nuovo ampliamento, semprechè assumano i corrispondenti impegni contributivi, nonché l'assunzione dei nuovi compiti di cui alla presente legge.

Lo statuto del Consorzio sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 5.

Il Consorzio è Ente di diritto pubblico, senza scopi di lucro, ed ha la durata di anni 20 dall'approvazione dello statuto.

Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della sua cessazione passano di diritto nel patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività saranno a carico dei consorziati, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

ART. 6.

Il Consorzio è esente da qualsiasi imposizione agli effetti di ricchezza mobile, imposta di società, registro e bollo.

Tutti gli atti ed i contratti del Consorzio sono considerati atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, manutenzione ed esercizio delle opere di cui all'articolo 1, sono esenti da ogni imposta e tassa comunale.

ART. 7.

Il Collegio dei Revisori del Consorzio è composto di 5 membri, di cui:

uno con funzione di presidente, nominato dalla Corte dei conti;

uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici tra i funzionari del Magistrato alle acque;

uno nominato dal Ministro delle finanze, tra i funzionari dell'Intendenza di finanza di Venezia.